



# COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 31/05/2016

**OGGETTO :** Presa d'atto deliberazione n. 7/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria relativa all'esame dei rendiconti di gestione 2012 e 2013 e conseguente adozione misure correttive a norma dell'art. 148 bis, c. 3, del TUEL.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **31** del mese di **Maggio**, dalle ore **18.25 a seguire**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. Dott. Roberto Devito con avviso n. 3229 del 24/05/2016, Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	X	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	X	
MAIELLO	Antonio	"	X	
PELLEGRINO	Salvatore	"	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.		X
GALATI	Francesco		X	
SERRAO	Vincenzo	"	X	
DE NISI	Immacolata V. za	"		X
SORRENTI	Roberto	"		X
<b>TOTALI</b>			<b>N. 8</b>	<b>N. 3</b>

**Presiede** il Consigliere Anziano Sig.ra Serratore Barbara Ornella ai sensi dell'art. 16 comma 6 dello Statuto Comunale, stante l'assenza del Presidente.

**Partecipa** con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

**La Sig.ra Serratore Barbara Ornella, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio F.F.**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

## **IL PRESIDENTE DEL Consiglio Comunale -F.F.**

**Sig.ra Serratore Barbara Ornella** passa alla trattazione del punto 2 all'O.d.G. avente per oggetto “ **Presa d’Atto deliberazione n. 07/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria relativa all’esame dei rendiconti di gestione 2012 e 2013 e conseguente adozione misure correttive a norma dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL.**”

**Informa** il Consiglio che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha fatto pervenire al prot. 1550 del 03/03/2016 la deliberazione n. 7/2016 concernente rilievi sul rendiconto di gestione 2012/2013, indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Revisore dei Conti, di cui questa Amministrazione deve prendere atto ed ottemperare con misure correttive nei termini di legge.

Dà lettura della proposta di deliberazione, per come predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria di concerto con il Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali, sentiti altresì i Responsabili degli altri servizi interessati, proposta, che risulta corredata del parere di regolarità tecnica e di quello contabile ed altresì della relazione del Revisore dei Conti ;

Quindi cede la parola al Sindaco, Ing. Pallaria Domenico Maria, il quale *nel prendere atto dei rilievi di cui alla deliberazione suddetta, ricorda al Civico Consesso che il Comune di Curinga, dal 2012, a seguito del pensionamento del dipendente Monteleone G., non ha la figura del Ragioniere, per cui vi è stato per il Comune una sostanziale difficoltà nel gestire il settore finanziario, peraltro interessato dalla gestione commissariale da Giugno 2012 a Giugno 2013. Nei decorsi anni sono stati adottati azioni correttive in ordine alla gestione finanziaria 2012/2013, ma nei limiti del possibile tenuto conto altresì delle nuove disposizioni contabili di cui al Dlgs n. 118/2011, il quale ha modificato radicalmente la gestione contabile per cui anche se ci fosse stato il dipendente di cui sopra avrebbe comunque incontrato difficoltà.*

*Prosegue rappresentando alla civica assemblea le difficoltà operative degli Amministratori locali a gestire la cosa pubblica, in ragione delle sempre più esigue risorse finanziarie e dei vincoli sempre più stringenti delle norme sulla finanza locale.*

*Rimarca, come, nonostante le difficoltà rappresentate, ed altresì il superamento di alcune criticità rilevate, questa Amministrazione anche nel corrente esercizio si impegna ad adottare le ulteriori misure correttive al fine di ottemperare alle prescrizioni della Corte dei Conti e la civica assemblea oggi riunita darà le opportune direttive,*

Si apre la discussione interviene il consigliere Serrao Vincenzo del Gruppo “ Il Cuore per Curinga”, il quale evidenzia che “*dopo aver ascoltato l’intervento del Sindaco esprime voto contrario in quanto ritiene che la normativa cui l’Ente locale si deve ottenere sia eccessivamente vincolante, in sostanza impedisce la gestione della cosa Pubblica per cui l’osservanza di alcuni limitazioni e vincoli è pressoché impossibile se si vogliono garantire i servizi essenziali per la collettività*”.

Terminata la discussione il Presidente del C.C. -F.F. invita il civico consesso a determinarsi in merito.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- L’art. 1, comma 166 e ss. della Legge n. 23.12.2005 n. 266 stabilisce che la Corte dei Conti definisce i criteri e le linee guida cui devono attenersi gli Organi di revisione economica- finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere su bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione;

- l'art 148 bis, commi 1,2 e 3 del d. Lgs n. 267/2000 ,come inserito nell'art. 3 comma 1 lett.e) del DL 10.10.2012 convertito con legge 7.12.2012, stabilisce che:

*“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. –*

*2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.*

*3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.*

- con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n. 12 del 29/04/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2012;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 23/06/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2013;

**Vista** la documentazione, redatta secondo le linee guida approvate con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR , trasmessa dal Comune e dall'organo di revisione dell'Ente in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2012 ed acquisita dalla Sezione rispettivamente al n.787 del 15/01/2014 ed al n. 433 del 9 gennaio 2014;

**Vista** la documentazione, redatta secondo le linee guida approvate con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 11/SEZAUT/2014/INPR , trasmessa dal Comune e dall'organo di revisione dell'Ente in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2013 ed acquisita dalla Sezione, rispettivamente , al n. 3141 del 10 luglio 2014 ed al n. 5009 del 18 ottobre 2014;

**Viste** le note istruttorie, prot. nn. 956 e 955 del 13 aprile 2014, con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 (Finanziaria 2006) e s.m.i. , rispettivamente a questo Ente e all'Organo di revisione ulteriori elementi ad integrazione e chiarimento della documentazione acquisita;

**Viste** le controdeduzioni trasmesse congiuntamente dell'Ente e del Revisore con nota prot. n. 2402 del 28 maggio 2015, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 3 giugno 2015 con prot. n.1563;

**Atteso** che in data 03.03.2016 n. prot. 1550 è pervenuta deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria, n. 07/2016 adottata nella seduta del 26 febbraio 2016, relativa ai rendiconti degli esercizi 2012 e 2013 , allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

**Preso atto che** la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria con deliberazione n. 7/2016 prot. 557 del 02/03/2016, pervenuta a questo Ente al prot. 1550 del 03/03/2016, ha segnalato a questo Comune alcune irregolarità contabili emerse dall'esame dei rendiconti di gestione 2012 e 2013, richiedendo nel contempo, l'adozione delle opportune misure correttive nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, dando il termine di riscontro di giorni 60 dal ricevimento della stessa;

**Vista** la nota prot 2602 del 26/04/2016 con la quale si è richiesta alla Corte dei Conti una proroga del termine di cui sopra per la comunicazione dei provvedimenti adottati, stante i numerosi adempimenti in scadenza e la peculiare situazione contingente dell'organizzazione interna dell'Ente.

**Preso atto** del dispositivo della pronuncia, di seguito riportato:

*“ P.Q.M DELIBERA di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis del D. Lgvo n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva, con il conseguente obbligo dell'Ente di:*

- 1.adempiere all'obbligo di invio dei dati dei rendiconti al sistema SIRTEL, secondo la tempistica stabilita di volta in volta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;*
- 2. rispettare il disposto dell'art. 162, comma 6, del TUEL, nonché dell'art. 193 del medesimo TUEL il quale stabilisce che ogni Ente deve effettuare periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;*
- 3. non procedere ad impegni spesa privi di adeguata e preventiva copertura finanziaria;*
- 4. rispettare le norme di legge e, nello specifico, dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 e dall'art.187 del TUEL, da ultimo modificato dall'art.74, comma 1, n.31) lett. b) del D.Lgs. 118/2011; comunicare gli interventi adottati per garantire il ripristino degli equilibri di bilancio;*
- 5.adottare misure idonee a garantire la riscossione delle entrate che determinano una carenza di liquidità e quindi l'esigenza di ricorrere sistematicamente ad anticipazione di tesoreria;*
- 6.non fare il ricorso ad entrate straordinarie non ripetitive per il finanziamento di spese correnti consolidate; monitorare e comunicare, in merito a quelle accertate negli anni 2010,2011,2012 e 2013, gli incassi realizzati;*
- 7.provvedere alla corretta quantificazione dei fondi a destinazione vincolata, rappresentandone la consistenza finale a chiusura dell'esercizio, e procedendo altresì alla ricostituzione degli stessi afferenti sia alla gestione in conto capitale che a quella di parte corrente, nel rispetto dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000;*
- 8.rispettare quanto previsto dall'art. 187 del TUEL sulla corretta ripartizione dell'avanzo di amministrazione, distinguendo partitamente gli importi per: fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;*
- 9. attuare misure idonee a garantire l'attendibilità della previsione dei proventi da "permesso di costruzione per estrazione cava" dell'esercizio 2012 (la cui riscossione presenta significativi ritardi), assicurando nel contempo che le predette entrate siano effettivamente utilizzate, ed in tempi ragionevoli, per gli scopi previsti,*
- 10. gestire correttamente i residui, la cui formazione deve essere contenuta entro limiti fisiologici;*
- 11.procedere ad una diligente revisione di tutte le partite residuali esistenti, e con particolare riferimento ai residui vetusti, al fine di accertare la sussistenza di ragioni che ne giustifichino il mantenimento, siccome previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 ( legge di stabilità 2015);*
- 12.migliorare la tempistica dei pagamenti, al fine di ridurre la consistenza della massa residuale passiva di parte corrente che, nonostante l'intervenuta anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, 102/2013 e 66/2014 (per complessivi €. 4.062.524,44), è ancora di significativa entità, e pari al 31 dicembre 2014 ad €. 2.603.755,51 (di cui €. 2.189.108,54 formati nell'esercizio 2014);*
- 13.contenere la formazione di situazioni debitorie fuori bilancio e predisporre stanziamenti di bilancio adeguati a fronteggiarne gli effetti;*

14. *intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" che richiedono interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie non normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, postulati 25 e 61) con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario sulla corretta imputazione;*
15. *ottimizzare la tempistica dei pagamenti, specie di quelli correlati alle spese di funzionamento, e con particolare ulteriore riferimento a quella per il servizio idrico e smaltimento rifiuti;*
16. *rispettare le disposizioni di cui all'art. 16 comma 26, del D.L. 138/2011, circa la trasmissione a questa Sezione di Controllo, del prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, nonché assicurare la legittimità degli atti aventi ad oggetto spese di sentenza ed infine procedere al recupero di quelle irregolari;*
17. *adottare gli adempimenti occorrenti per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio 2010 (accertato oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce - anno 2012), in conformità al dettato normativo dell'art. 7, comma 2, lettera d, del D. Lgs. n. 149/2011;*
18. *porre in essere tutte le attività previste dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 e idonee a garantire una gestione diligente delle partecipazioni possedute, anche in considerazione delle novità legislative recentemente intervenute;*
19. *rispettare quanto previsto dall'art. 6, del D.L. n. 78/2010, atteso che l'Ente, negli esercizi 2012 e 2013 ha impegnato spese per missioni e formazione oltre il limite stabilito dalla normativa vigente;*
20. *osservare le disposizioni dell' articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, considerato che negli esercizi 2012 e 2013, la spesa per le tipologie di lavoro flessibile non rispetta quanto previsto dalla richiamata normativa.*
21. *procedere alla preventiva conclusione della contrattazione integrativa rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa, occorrendo la predeterminazione a monte degli obiettivi, criteri, parametri e modalità di erogazione delle risorse relative alla parte variabile;*
22. *attivare ogni utile azione atta a rimuovere nell'arco temporale più breve il pareggio economico (principio contabile n. 3, punto 74);*
23. *apportare le rettifiche necessarie ai fini della corretta redazione del conto del patrimonio.*

**Ritenuto** di dover prendere atto della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti adottata con la suddetta deliberazione n.07/2016, allegata sub "A" alla presente in forma integrante e sostanziale e conseguentemente assumere le opportune determinazioni in merito alle irregolarità evidenziate;

**Ritenuto** opportuno sottolineare preliminarmente come la natura del controllo operato dalla locale sezione della Corte dei Conti che lo esercita, non assume finalità sanzionatorie, ma comunque è finalizzata a richiamare l'attenzione dell'Ente in funzione di "autocorrezione" in ordine a prassi amministrativo-contabili potenzialmente suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari o economico patrimoniali, e quindi , da neutralizzare, rimuovere o non replicare per il futuro;

**Considerato** che il decorso del tempo seguito al pronunciamento della sezione di controllo non consente l'adozione di tempestive misure correttive, come sollecitate dalla Corte, risalendo l'attività di gestione agli esercizi 2012 e 2013 , ma costituisce certamente utile punto di riferimento per la futura azione amministrativa rispondente ai principi di una sana gestione finanziaria che negli anni seguenti si è adeguata a quanto statuito dalla Corte;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito ed inoltrare il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

**Vista** la relazione del Revisore dei Conti dott. De Franco Vincenzo, resa in data 23/05/2016 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 4**);

**Visto** l'allegato parere favorevole, del Responsabile dell'Area Finanziaria , in ordine alla sola regolarità tecnico- contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico degli EE.LL.);

**Vista** la legge 266/2005;

**Visto** lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Udita la discussione sopra riportata, si passa alla votazione con il seguente risultato:

voti favorevoli : 7 ; contrari: 1 (Serrao Vincenzo, per i motivi in premessa esplicitati); astenuti: nessuno espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica;

### **DELIBERA**

Per i motivi descritti in premessa, e che qui di seguito s'intendono integralmente riportati e trascritti;

**Di prendere atto** della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria emessa ai sensi dell'art. 148 bis adottata con deliberazione n.07/2016, trasmessa con nota prot. 557 del 02/03/2016, acclarata al protocollo generale al n.1550 del 03/03/2016, e qui allegata in forma integrante e sostanziale sub "A", relativa alle risultanze dei rendiconti della gestione esercizi 2012 e 2013 , approvati rispettivamente con deliberazioni del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013 e del Consiglio Comunale n.6 del 23/06/2014;

**Di dare atto** che il decorso del tempo seguito al pronunciamento della sezione di controllo non consente l'adozione di tempestive misure correttive, come sollecitate dalla Corte, risalendo l'attività di gestione agli esercizi 2012 e 2013, ma costituisce certamente utile punto di riferimento per la futura azione amministrativa rispondente ai principi di una sana gestione finanziaria e pertanto negli esercizi successivi sono stati posti in essere tutti gli atti al fine del superamento delle criticità segnalate ed in particolare:

#### **PUNTO 1**

Si formula l'indirizzo all'apparato burocratico dell'Ente di porre in essere tutte quante le operazioni necessarie per assicurare il rispetto dei termini stabiliti per legge per l'approvazione e la conseguente trasmissione di tutti gli atti contabili.

In particolare, con riferimento specifico al rilievo formulato dalla Corte dei Conti, si raccomanda all'Ufficio Finanziario di rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 227, comma 6 del TUEL in ordine al sistema di trasmissione del rendiconto in modo da consentire alla Sezione delle Autonomie e alla Sezione di Controllo l'esercizio delle rispettive attribuzioni. Eventuali ritardi e/o difformità negli adempimenti previsti per legge, qualora siano imputabili ai singoli settori, produrranno effetti negativi nella valutazione dei premi e delle indennità aggiuntive in capo ai responsabili.

#### **PUNTO 2**

Da un'attenta analisi del trend storico dei risultati finanziari si evince che il risultato negativo della gestione relativo agli esercizi 2012 e 2013, pari rispettivamente ad € - 169.224,11 ed a € - 167.860,60 rappresenta uno squilibrio temporaneo che è stato contrastato negli anni successivi con misure efficaci che hanno portato già nel 2014 a registrare un risultato positivo della gestione di competenza pari ad € + 192.587,36 e ad € + 1.278.84,54 per il 2015.

Nel 2014, in particolare, si registra un risultato positivo, sia di parte corrente che di parte capitale, rispettivamente per € 22.361,20 (*parte corrente*) e per € 170.226,16 (*parte capitale*).

Esaminando, inoltre, i risultati finanziari relativi al 2015 si rileva che, a chiusura dell'esercizio di che trattasi, il differenziale della gestione di parte corrente espone un risultato positivo per € 151.785,55 ( al netto del fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti pari ad € 2.076,97), del pari anche la gestione di parte capitale presenta un risultato positivo pari ad € 1.211.407,08 così determinato:

<b>Entrate titoli IV e V</b>	<b>2.725.959,70</b>	<b>+</b>
<b>Fondo pluriennale applicato per spese in conto capitale</b>	<b>520.038,37</b>	<b>+</b>
<b>Spese titolo II</b>	<b>2.034.590,99</b>	<b>-</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	<b>765.134,26</b>	
<b>Totale</b>	<b>1.211.407,08</b>	

In esito a quanto sopra prospettato, le criticità sollevate con riferimento ai due esercizi in esame (2012 e 2013) in merito ai risultati della gestione finanziaria ed agli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale risultano, ad oggi completamente rimosse.

In ordine, poi, al rilievo relativo alla sottostima del Fondo di svalutazione crediti relativa agli esercizi 2012 e 2013 ed in merito a quanto evidenziato da codesta spettabile Sezione Regionale di controllo circa il mancato, completo accantonamento dello stesso, negli esercizi in esame, nell'avanzo di amministrazione, si rileva che la continua attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi negli anni successivi al 2012/2013 ha prodotto la cancellazione di residui inesigibili e/o insussistenti il cui importo ha di gran lunga superato gli stanziamenti del fondo svalutazione crediti degli esercizi 2012/2013. Pertanto, alla luce di quanto sopra ed anche del fatto che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato n. 3.3. della nuova contabilità armonizzata, nei nuovi bilanci di previsione, procederà regolarmente alla costituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, si ritiene che tale criticità possa considerarsi rimossa.

### **PUNTO 3**

In merito a tale rilievo si formula l'indirizzo ai responsabili delle cinque Aree nelle quali si articola la struttura organizzativa dell'Ente di porre in essere sempre tutte quante le operazioni necessarie per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e di non procedere ad impegni di spesa privi di adeguata e preventiva copertura finanziaria anche in considerazione del fatto che il pareggio di parte corrente, a decorrere da questo esercizio finanziario, 2016 sarà un preciso obbligo normativo. Infatti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

*“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:*

*a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;*

*b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti”.*

In tale ottica dovrà essere effettuato periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art.162, comma 6. e dall'art. 193 del TUEL.

In merito, inoltre, riteniamo opportuno sottolineare che l'Ente, ad oggi, non si trova in condizioni di grave squilibrio finanziario. I dati del consuntivo 2015 evidenziano la presenza di n. 2 parametri su 10 da considerare per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario come da tabella allegata. (ALLEGATO 1).

### **PUNTO 4**

Con riferimento al ripristino degli equilibri di bilancio si rimanda a quanto già chiarito al punto 2.

In relazione, poi, alla composizione del risultato di amministrazione, in applicazione della nuova contabilità armonizzata l'Ente, nella stesura del bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario, ha operato nel rispetto delle norme di legge richiamate da codesta spettabile Sezione di Controllo ed, in particolare, dell'art.187 del TUEL come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011. Lo stesso s'impegna a fare per gli esercizi futuri.

### **PUNTO 5**

L'Ente, malgrado le difficoltà finanziarie degli esercizi precedenti, legate non solo alla difficoltà di incassare i tributi comunali a causa della ben nota situazione economica precaria che investe le famiglie e le imprese del territorio, ma anche ai forti ritardi da parte dello Stato nel trasferire le spettanze erariali di competenza di questo ente, è riuscito a restituire nell'esercizio 2014 l'anticipazione di tesoreria ricevuta ed a chiudere al 1° gennaio 2015 con un fondo di cassa di € 984.395,04.

Per il futuro, già a decorrere da questo esercizio, al fine di limitare il più possibile il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, l'Ente s'impegna ad intraprendere una serie di iniziative volte velocizzare la riscossione dei tributi comunali, tra le quali, *in primis*, l'adozione di un piano straordinario di approvazione dei ruoli in modo da pervenire, nel più breve tempo possibile, in conformità a quanto previsto dalla nuova contabilità armonizzata, alla riscossione per competenza dei tributi comunali,

soprattutto di quelli che comportano un gettito rilevante per l'Ente ( TARI e proventi SERVIZIO IDRICO INTEGRATO).

Inoltre, con riferimento alle già segnalate criticità che si riscontrano nella riscossione dei proventi cc.dd. "terraggera", correlati alla coltivazione dei fondi gravati da uso civico con riferimento ai quali si registra, nell'ultimo quinquennio una notevole massa residuale attiva, questa Amministrazione, come già evidenziato in sede istruttoria, ha attivato una politica di graduale regolarizzazione degli atti di assegnazione dei terreni di proprietà collettiva al fine di addivenire ad accordi bonari coi singoli terraggeristi volti al graduale, ma completo rientro del credito iscritto a bilancio.

#### **PUNTO 6**

In merito alle entrate non ripetitive si prende atto del rilievo della Corte e, come già evidenziato in sede istruttoria, per il futuro, ci si impegna, in linea con il nuovo sistema contabile, a considerare tali entrate come entrate *una tantum* da non utilizzare, in via prudenziale, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Inoltre, con riferimento a tale rilievo, l'attenzione dell'Amministrazione ad una prudente programmazione e gestione delle entrate e delle spese al fine di preservare gli equilibri futuri di bilancio è concretamente dimostrata dal fatto che nel bilancio di previsione dell'anno 2016 si è garantita la piena e totale copertura della spesa corrente e dei mutui con le risorse ordinarie allocate nei primi tre titoli delle entrate, derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti correnti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni e dai proventi dei servizi e delle attività svolte a favore della comunità locale, senza fare ricorso, quindi, a risorse di natura eccezionale e straordinaria (utilizzo avanzo libero di amministrazione, oneri di urbanizzazione).

In merito alla situazione dei residui relativi alle sanzioni per violazione del codice della strada e per recupero evasione ICI la situazione che si rileva dal rendiconto 2015 è la seguente: per quanto riguarda le sanzioni per violazione del codice della strada non risultano da incassare somme per gli anni 2010/2013, ma € 12.168,37 di cui € 3.687,00 per l'anno 2015 e la rimanente somma per ruoli esecutivi emessi da Equitalia relativi all'anno 2009; quanto alle somme per recupero evasione ICI le imposte da incassare relativamente all'anno 2012 sono € 27.727,43 ed € 9.268,20 per l'anno 2013. Per questi ultimi importi l'Ente sta procedendo al recupero coattivo.

#### **PUNTO 7**

Sul punto si evidenziano le risultanze del rendiconto 2014 tenendo conto che per l'esercizio 2015 il principio contabile riportato al punto 10.6 dell'allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011 intitolato " *La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015*", così dispone :

*"All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.*

*L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data."*

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità alla normativa di cui sopra, ha provveduto a definire l'importo della cassa vincolata al 31/12/2014. Nel prospetto qui di seguito riportato viene indicata la differenza tra i residui attivi del titolo IV e del titolo V ed i residui passivi del titolo II relativamente al 2014, esercizio immediatamente successivo rispetto a quelli oggetto di esame.

<b>ANNO 2014</b>	<b>IMPORTO IN EURO</b>
<b>RESIDUI ATTIVI TITOLO IV</b>	<b>3.720.200,17</b>
<b>RESIDUI ATTIVI TITOLO V</b>	<b>544.453,92</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>4.264.654,09</b>
<b>RESIDUI PASSIVI TITOLO II</b>	<b>4.633.386,00</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>368.731,91</b>

La consistenza della cassa al 31/12/2014, come evincibile dal rendiconto approvato per il 2014 giusta deliberazione n.14 del 23/07/2015 avente ad oggetto: " *Rendiconto esercizio finanziario*

2014. Rettifica e riapprovazione” ,è pari ad € 984.395,04 per cui risulta ricostituita la differenza riscontrata negli esercizi precedenti.

#### **PUNTO 8**

In merito a tale punto si evidenzia che l’Ente, in applicazione delle nuove regole contabili, in sede di predisposizione del bilancio 2016/2018, si è attenuto alle prescrizioni normative di cui all’art.187 del TUEL procedendo alla ripartizione dell’avanzo di amministrazione secondo quanto stabilito nel predetto articolo di legge.

#### **PUNTO 9**

In merito ai proventi derivanti da “ *contributo per permesso di costruire*” si rappresenta che, dalle risultanze del rendiconto 2015, risultano , ad oggi, residui per € 115.752,91, non eliminati in sede di riaccertamento straordinario dei residui e mantenuti in bilancio giusto contratto pubblico-amministrativo rep. 06/2012 tra questo Ente e la Ditta Michienzi Giuseppe, titolare della Ditta omonima, già, in copia, trasmesso a codesta spett.le Sezione di Controllo.

Alla documentazione di cui sopra si aggiunge, in allegato alla presente ( ALLEGATO N.2), copia dell’autorizzazione di proroga n.1/2016 del permesso di costruire n.21 del 17/05/2012, in variante al PCD n.17/2009, per cinque anni a far data dal giorno di scadenza del titolo abilitativo originario.

Inoltre, nel ribadire quanto già evidenziato in sede istruttoria in ordine alla modalità di riscossione dei predetti canoni disciplinate dall’art. 58 del Rg. Reg.le n. 3/2011 di attuazione della L.R. n. 40/2009 (con le modalità di cui all’art. 18 della stessa legge), l’Ente, per il futuro,con riferimento a tipologie di entrata di questa natura, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, prudenzialmente, ed in applicazione del principio di competenza finanziaria, si limiterà ad accertare, in ogni esercizio quanto effettivamente riscosso.

In quest’ottica si spiega la previsione di bilancio anno 2016 relativa al contributo per permessi di costruire che è pari soltanto ad € 7.000,00.

Infine, in conformità con quanto disposto da codesta spett.le Sezione di Controllo si formula l’indirizzo al responsabile dell’Area Urbanistica e Servizi, nell’utilizzo dei proventi afferenti tali tipologie di entrata, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia ( come detto Legge regionale n.40 del 5 novembre 2009 e regolamento regionale 5 maggio 2011 n.3 e s.m.i.) che prevede che gli stessi siano utilizzati, in tempi ragionevoli, per gli scopi prefissati.

#### **PUNTO 10**

In merito a tale rilievo l’Ente s’impegna, per il futuro, già a partire da questo esercizio finanziario, ad una corretta gestione dei residui. A tal fine si ritiene opportuno stabilire che i Responsabili preposti ai vari servizi dell’Ente predispongano una scheda per ogni residuo di entrata e di spesa. In particolare la scheda dovrà avere questi contenuti minimi :

per ogni impegno:

determina di impegno, capitolo di spesa, oggetto, creditore, l’ammontare del residuo,la specificazione se lo stesso debba essere mantenuto o reimputato secondo le regole della nuova contabilità finanziaria, la motivazione.

Per ogni accertamento, invece, la scheda deve consentire di giustificare la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, di individuare il debitore, di quantificare la somma da incassare e fissare la scadenza per l’annotazione nelle scritture contabili dell’ente.

Con particolare riferimento alle entrate tributarie, si deve tenere conto che le stesse sono accertabili soltanto dopo che sia stato formato il ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente, o divenuto definitivo l’atto di accertamento o di liquidazione dell’ufficio fiscale competente.

Inoltre i responsabili dei vari servizi dell’Ente devono attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di tempestività dei pagamenti garantendo il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ed evitando , al contempo, il formarsi di nuove partite residuali.

#### **PUNTO 11**

L’Ente ha proceduto alla revisione di tutte le partite residuali esistenti, con particolare riferimento ai residui vetusti, al fine di accertare la sussistenza delle ragioni che ne giustificano il mantenimento, per come previsto dal decreto legislativo n.118/2011, come modificato dal decreto legislativo n.126/2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 ( legge di stabilità 2015).

Nello specifico l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3 comma 7 del D. Lgs. n.118/2011 ha portato alla cancellazione di residui attivi per € 1.839.057,84 e di residui passivi per € 3.760.690,60.

Sul punto si sottolinea che, con l'eliminazione contabile dei residui inesigibili, l'Amministrazione ha inteso utilizzare uno strumento di risanamento dell'Ente e che la stessa è stata eseguita dopo aver accertato l'effettiva possibilità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti.

#### **PUNTO 12**

Sul punto, preliminarmente, si ribadisce che con deliberazione G.C. n. 01 in data 11.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, già inoltrata a codesta Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in riscontro alla nota 0000799-13/02/2012-SC\_CAL-T81-P a chiarimento del "Rendiconto 2010", l'organo esecutivo di questo Ente ha dato corso all'adozione delle "misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ed impedire il formarsi di ingiustificate situazioni debitorie". Nel merito delle azioni correttive che l'Ente intende adottare al fine di dare piena e costante attuazione alla vigente normativa relativa alla tempestività dei pagamenti (Art. 9 del D.L. n. 78/2009 - convertito, con modificazioni dalla L. 102/2009 e decreto legislativo n. 192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria n. 7/2011, adottata a livello europeo, per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali aventi per oggetto i contratti tra le imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni), si evidenzia che si ritiene indispensabile rafforzare ed adeguare le misure organizzative previste dal provvedimento giuntale sopra citato alle novità nel frattempo intervenute (fatturazione elettronica, mandati elettronici...), previa ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente ed, altresì, adottare un crono programma della spesa corrente ed in conto capitale, tenendo conto delle correlate voci di bilancio che finanziano le relative spese.

Inoltre, si reputa quanto mai opportuno raccomandare ai vari responsabili delle Aree in cui si articola l'organizzazione dell'Ente di prestare la massima attenzione alla gestione dei flussi di cassa al fine di assicurare il tempestivo pagamento delle forniture dei beni e servizi impiegati nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi di competenza.

Gli stessi devono programmare i pagamenti, così come evidenziato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite con la deliberazione n.28/2010, ... "*secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini ( senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore*" e, nel momento in cui adottano provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa, devono ottemperare a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009, ed attestare espressamente, sotto la propria responsabilità, all'esito di preventiva verifica, che la spesa oggetto del provvedimento ed il programma del/dei relativo/i pagamento/i è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione di tale previsione normativa determina, infatti, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, responsabilità disciplinare e amministrativa.

#### **PUNTO 13**

Con riferimento a tale punto si evidenzia che il debito derivante dal procedimento esecutivo promosso, giusta sentenza n.1094/2008, ammontante complessivamente ad € 39.390,75 , risulta ad oggi interamente pagato. Anche i debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso degli anni 2014 e 2015 risultano saldati.

Per il futuro, al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio, si ritiene indispensabile procedere ad azioni correttive tese a garantire che le spese di bilancio trovino totale copertura nei budget di spesa. Per prevenire il fenomeno si garantirà, già in fase di approvazione del bilancio di previsione, la costituzione di un apposito fondo per la copertura di passività potenziali, oltre un'attenta ricognizione della spesa, a carico di ogni responsabile, al fine di garantire la completa e totale copertura delle spese previste. Tali attività dovranno poi trovare riscontro nei procedimenti di controllo interno di gestione, nonché nelle valutazioni individuali di performance al fine di responsabilizzare tutto il personale dipendente.

#### **PUNTO 14**

L'inesatto utilizzo degli interventi afferenti i servizi in conto terzi è stato rimediato negli esercizi finanziari successivi al 2012/2013, allocandovi esclusivamente le poste individuate da principi

contabili emanati in materia ed escludendo, pertanto, dalle partite di giro/ servizi conto terzi le somme non riconducibili alle stesse.

L'Ente si impegna a prestare, anche per il futuro, la massima attenzione nell'allocazione delle poste contabili tra le riscossioni e i pagamenti per i servizi conto terzi, attenendosi al nuovo principio contabile 7.1 di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n.118/2011.

#### **PUNTO 15**

In merito ai pagamenti correlati alle spese di funzionamento con particolare riferimento a quelle per il servizio idrico e per lo smaltimento dei rifiuti si evidenzia che le somme dovute dall'Ente con riferimento agli esercizi in esame risultano interamente saldate.

#### **PUNTO 16**

Con riferimento a tale rilievo si evidenzia che le disposizioni di cui all'art.16, comma 26, del D.L.138/2011 circa la trasmissione alla competente Sezione di Controllo del prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza sono state rispettate per l'esercizio 2015. Per il futuro, nel raccomandare agli uffici preposti di continuare ad osservare le disposizioni di legge sopra richiamate, si formula altresì, agli stessi l'indirizzo di effettuare un'attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di rappresentanza. Inoltre, in difetto di uno specifico parametro normativo che consenta di individuare le spese che rientrano nell'attività di rappresentanza, l'Ente, a beneficio di dipendenti ed amministratori, s'impegna ad adottare un regolamento o, comunque un atto equipollente a valenza regolamentare, per la disciplina delle spese di che trattasi, in modo da fissare una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo meramente esemplificativo, la definizione delle spese di rappresentanza, l'individuazione delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e dei soggetti competenti a sostenerle ecc.) . Ciò, al fine di conferire trasparenza e conoscibilità nella materia *de qua* sottraendola a contingenti scelte di funzionari ed amministratori.

Infine, in conformità a quanto disposto da codesta spett.le Sezione di Controllo della Corte dei Conti, si raccomanda al Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere quanto necessario per il recupero di quelle spese sostenute negli esercizi in esame che, se pur di importo modesto, alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte dei Conti (vedi parere n.59 del 18.03.2015 Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per L'Emilia Romagna), non possono essere legittimamente ascritti nel novero delle spese di rappresentanza.

**PUNTO 17** Sul punto si rappresenta che la spesa per il personale a tempo determinato sostenuta nel corso dell'anno 2013 va ricollegata ad obbligazioni precedentemente assunte e non a nuove assunzioni di personale realizzate in violazione dell'art.7, co.2, lett.d) del D.Lgs. n.149/2011. Nel corso del 2013, infatti, l'Ente si è limitato a prorogare il contratto a tempo determinato già stipulato nel corso del 2012, ai sensi del 110, comma 1, del TUEL dal Commissario Straordinario *pro tempore*, e, ciò, al fine di consentire al professionista incaricato della responsabilità dell'Area Assetto del Territorio, ufficio di vitale importanza per l'Ente, il completamento dell'istruttoria dei procedimenti avviati, onde evitare che il Comune potesse subire pregiudizi di ogni sorta derivanti da inerzia dell'azione amministrativa, il tutto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della stessa.

In ogni caso, in linea con quanto richiesto da codesta spett.le Sezione di Controllo, si evidenzia che l'Ente nel corso del corrente esercizio non procederà a nuove assunzioni di personale eccetto quella relativa alla sostituzione dell'unica unità presente in organico appartenente alla categoria protetta, cessata dal servizio per acquisizione del diritto a pensione . Ciò in ottemperanza all'obbligo di cui all'art.3 della legge 12.03.1999 n.68 ed all'art. 7, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 che stabilisce, segnatamente, che le assunzioni delle categorie protette avvengono in deroga ai divieti in materia di assunzioni previste dalla legislazione vigente, anche in ipotesi di soprannumerarietà.

#### **PUNTO 18**

In relazione alle partecipazioni azionarie che l'Ente detiene nella Lamezia Multiservizi S.p.A e nella Lamezia Europa S.p.A, nella misura rispettivamente dello 0,82% e dello 0,17%, l'Ente, in ossequio al disposto di cui al comma 612 della legge 190/2014 che richiedeva ai sindaci e agli altri organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", di definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015 (termine ordinatorio), un Piano Operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03.06.2015, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente ( ALLEGATO N.3) , ha statuito quanto segue:

**“DI APPROVARE** il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dalla relazione tecnica redatta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile dell’Area Finanziaria;

**DI CONFERMARE** il mantenimento delle quote di partecipazioni nelle seguenti società, perché, come esposto nel Piano di razionalizzazione, posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l’Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali:

1) Lamezia Multiservizi S.p.A. a totale partecipazione pubblica con sede in Lamezia Terme (CZ) – via della Vittoria, s.n.c.: quota posseduta 0,82 %;

2) Lamezia Europa S.p.A. con sede in Lamezia Terme in zona industriale ex Sir: quota posseduta 0,17% -

**DI NON CONFERMARE** la partecipazione alla “Lametia Sviluppo” Società Consortile a Responsabilità Limitata, attualmente in liquidazione, non essendo la stessa, allo stato, funzionale all’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

**DI REVOCARE**, conseguentemente, la deliberazione consiliare n. 01/2003, recante ad oggetto la partecipazione del Comune di Curinga alla predetta Società nella quota del 2,86%;...”.

Inoltre l’Ente, in ossequio alla sopra citata normativa, sta predisponendo una relazione sui risultati conseguiti "a consuntivo" che, del pari, verrà trasmessa a codesta spett.le Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata in applicazione del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Con riferimento specifico alle criticità segnalate in sede istruttoria, nel ribadire quanto già evidenziato a codesta spett.le Sezione di Controllo circa il mancato accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione, si prende atto del rilievo relativo alla mancata allegazione ai rendiconti 2012 -2013 della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società Partecipate secondo quanto disposto dall’art.6, comma 4 del DL n.95/2012, convertito in legge n.135/2012 (abrogato, a partire dal 1° gennaio 2015, dall’art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011).

Per il futuro l’Ente s’impegna ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di società partecipate tra i quali, da ultimo, anche quelli previsti con il decreto 25 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 57 del 10 marzo 2015 che, in esecuzione ed attuazione dell’art. 17, comma 4, d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito in l. 11.8.2014, n. 114, impone l’obbligo agli Enti locali di inviare una serie di informazioni al Ministero dell’Economia ed, altresì, a vigilare sugli organismi partecipati al fine di evitare conseguenze sugli equilibri di bilancio.

#### **PUNTO 19**

Relativamente a tale rilievo preliminarmente si evidenzia che la spesa sostenuta per missioni e formazione nell’anno 2012 rilevante ai fini dell’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010 deve essere correttamente rideterminata in € 1.314,13 dal momento che nell’ambito delle componenti escluse deve essere ricompresa sia la spesa per i rimborsi di viaggio del segretario comunale sia anche la spesa sostenuta per il corso di tiro a segno dei vigili urbani. Ciò in quanto la partecipazione al predetto corso da parte degli agenti della polizia locale non rappresenta una scelta discrezionale ma un preciso obbligo di legge previsto dall’art. 1 della legge 28/05/81 n.286 che espressamente stabilisce quanto segue: “ *Tutti coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale e debbono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno*”.

Ad ogni buon fine si dà l’indirizzo al Responsabile della Polizia Municipale ed alla Giunta Comunale , per il futuro, di fronteggiare siffatta spesa con la quota libera dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Inoltre si rappresenta che l’Ente pur avendo impegnato, negli esercizi in esame, al netto delle componenti escluse, spese per missioni e formazione oltre il limite stabilito dall’art.6 del D.L.78/2010, ha comunque raggiunto, come evincibile dal prospetto riportato in calce alla presente risposta, gli obiettivi complessivi di risparmio previsti dalla normativa in questione nel rispetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n.

193/2012, secondo il quale le norme che impongono limiti puntuali alle spese, come nel caso specifico l'art.6 del D.L.78/2010, obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa di che trattasi, l'Ente ha rimodulato i limiti nel rispetto del principio di autonomia finanziaria riconosciuto agli enti locali. Del resto anche la Corte dei Conti – Sezione autonomie, mutuando i principi evincibili dalle pronunce della Consulta, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore.

Tipologia spesa	Rendiconto Anno 2009	Rendiconto Anno 2012	Rendiconto Anno 2013
Consulenze	6.500,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
Rappresentanza	1.421,12	300,00	1.600,00
Missioni	1.298,02	1.314,13	2335,36
Formazione	1.131,00	500,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.350,14</b>	<b>2.114,13</b>	<b>3935,36</b>

Infine si rappresenta che, l'Ente, in ottemperanza a quanto prescritto da codesta Sezione di Controllo della Corte dei Conti, nel bilancio di previsione 2016 ha ridotto, pur trattandosi di importi già minimi, le previsioni al fine di rispettare i limiti imposti nell'art.6 del DL 78/2010 con riferimento alle singole tipologie di spesa.

Inoltre, di recente questa Amministrazione in ottemperanza alla normativa di cui sopra ha approvato apposito regolamento di disciplina delle missioni dei dipendenti ed amministratori con atto n. 71 del 30/04/2016, da valere quale appendice al Regolamento comunale di disciplina degli uffici e dei servizi.

## **PUNTO 20**

Con riferimento agli incarichi con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, stipulati, negli esercizi presi in considerazione (anni 2012 e 2013), come già evidenziato a codesta spett.le Sezione di Controllo, per sopperire alla carenza di adeguate professionalità interne cui assegnare l'Area tecnica Assetto del Territorio e, quindi, per scongiurare il pericolo di pregiudicare il funzionamento di un ufficio di vitale importanza per l'Ente, si ribadisce che l'Ente ha agito nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Autonomia con deliberazione n.12 del 12 giugno 2012 che espressamente statuisce la non applicabilità a tale tipologia di incarichi della disciplina vincolistica di cui all'art.9, comma 28 del D.L.78/2010 sulla base del seguente principio di diritto: "La disposizione di cui al riscritto comma 6 quater dell'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1, del TUEL è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente ...". L'attualità di questa pronuncia della Corte dei Conti è venuta meno solo di recente a seguito degli interventi del legislatore nel d.l. 90/2014, che, prevedendo l'espressa abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001, hanno di fatto determinato effetti sull'intero quadro normativo di riferimento. (Vedi Corte dei Conti del Lazio deliberazione n. 221 depositata in data 4.12.2014 – contra, tuttavia, Corti dei Conti Liguria con deliberazione 53/2014 che, pur prendendo atto di detta abrogazione, evidenzia che, comunque, con il medesimo DL 90/2014, sono stati introdotti nuovi limiti numerici, quantitativi alla conferibilità di detti incarichi da parte degli enti locali e conclude precisando che, non essendo state apportate variazioni sostanziali ai fini della normativa sul contenimento della spesa del personale, devono

tuttora ritenersi valide le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonome nella delibera 12/2012, secondo cui agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, non si applica il limite della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010).

Quanto, poi, alle somme impegnate in tali esercizi finanziari (€ 29.764,63, relativamente all'anno 2012, e € 14.039,06, relativamente all'anno 2013), per spese relative a forme di rapporto di lavoro flessibile, si ribadisce che si tratta di spese i cui oneri sono stati in gran parte sostenuti da enti terzi, nello specifico dalla Regione Calabria in attuazione di programmi di *stages* post laurea. Le spese in questione sono state sostenute, infatti, in applicazione della regionale del 12 novembre 2004 n.26, come modificata ed integrata dalla legge regionale 19 aprile 2007 n.8, successivamente rifinanziata con la legge regionale n.32 del 22 novembre 2010, pubblicata sul BURC n.21, supplemento straordinario n.2 del 30 novembre 2010, che, a fronte della possibilità offerta ai migliori laureati calabresi di frequentare uno stage presso un Ente pubblico della Calabria (Università, Province, Comuni etc.) prevedeva l'erogazione di premi in denaro, quale riconoscimento d'eccellenza ed incentivo alla residenzialità per i predetti giovani laureati.

Per il futuro, in ogni caso, in linea con quanto disposto da codesta spett.le sezione di Controllo della Corte dei Conti, questo Ente si propone di rispettare gli orientamenti più restrittivi della giurisprudenza della Corte dei Conti in merito alle limitazioni di spesa del personale derivanti dalle disposizioni dell'art.9, comma 28 DL n.78/2010.

#### **PUNTO 21**

In ordine alla problematica segnalata della necessità di pervenire alla preventiva conclusione della contrattazione integrativa rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali che formano oggetto della stessa, questo Ente s'impegna per il futuro, già a partire da questo esercizio finanziario, a predisporre tempestivamente il piano degli obiettivi ed a stabilire i criteri per l'erogazione delle risorse relative alla parte variabile che, conformemente al dettato legislativo in materia, devono essere corrisposte in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi.

#### **PUNTO 22**

In merito ai rilievi sul conto economico si evidenzia come l'Ente, perfettamente consapevole del fatto che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale da perseguire ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa, in esito ai risultati negativi conseguiti negli esercizi in esame, già a partire dall'esercizio 2014 abbia adottato misure volte a conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto del pareggio in conformità al principio contabile n.3.

A riprova di ciò si evidenzia che il risultato economico dell'esercizio 2014, in rettifica a quanto erroneamente comunicato a codesta spett.le Sezione di Controllo della Corte dei Conti nella risposta precedente, è stato pari ad € 684.628,31 e, depurato dalla parte straordinaria (€ 731.196,70), pari ad € - 46.568,39, contro i-304.823,62 dell'anno 2012 ed i -294.508,67 dell'anno 2013.

Inoltre, il conto economico dell'esercizio 2015, predisposto nel rispetto dei principi di competenza economica, ed in particolare dei criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103 del nuovo principio contabile n.3, riporta un risultato economico di € - 1.982.687,68 che, depurato dalla parte straordinaria, presenta un saldo di € 29.657,94, con un miglioramento dell'equilibrio economico di € 276.226,33 rispetto al risultato del precedente esercizio.

Quanto all'incongruenza segnalata relativa ai dati delle insussistenze del passivo (riportati per € 44.937,10) che non trovano riscontro con i minori debiti di funzionamento (€ 34.901,819) si ribadisce come il dato corretto sia quello relativo ai minori debiti di funzionamento. In ogni caso tale incongruenza è stata eliminata con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2015, per cui la problematica segnalata deve ritenersi risolta.

#### **PUNTO 23**

Con riferimento all'incongruenza rilevata in esito alle verifiche effettuate sul conto del patrimonio dell'esercizio 2012 e 2013, ovvero la mancata corrispondenza tra la voce "Conti d'ordine"-consistenza finale (impegni per opere da realizzare) e le scritture contabili del titolo II della spesa, si evidenzia che il problema è stato risolto in sede di stesura del rendiconto 2015. Lo stesso dicasi con riferimento all'altra incongruenza segnalata con riferimento al conto del patrimonio dell'esercizio 2013, ovvero la mancata corrispondenza tra la consistenza finale dei debiti per

anticipazione di cassa ed i residui passivi del titolo III della spesa, del pari risulta con il medesimo rendiconto 2015.

In esito a quanto sopra, la criticità rilevata in corso di istruttoria risulta rimossa.

**Di trasmettere** copia della presente alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ed al Revisore dei Conti per quanto di competenza ;

**Demandare** alla segreteria comunale di comunicare alla Corte dei Conti l'avvenuta adozione del presente deliberato nelle more che lo stesso provvedimento venga pubblicato e successivamente inoltrato al suddetto organo di Controllo.

**Di pubblicare** la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

**Di dare atto** che la presente sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Successivamente, stante l'urgenza di inoltrare il presente provvedimento alla Corte dei Conti

Sezione di controllo per la Regione Calabria, con separata votazione come segue,

voti favorevoli : 7 ; contrari: 1 (Serrao Vincenzo); astenuti: nessuno espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica; Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI CURINGA**  
Prov. di CATANZARO

Proposta di deliberazione per :

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

**OGGETTO :** Presa atto deliberazione n. 7/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria relativa all'esame dei rendiconti di gestione 2012 e 2013 e conseguente adozione misure correttive a norma dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/05/2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Umberto LANCHELLO*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 23/05/2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Umberto LANCHELLO*

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**Presidente F.F.**  
Serratore Barbara Ornella

**Il Segretario Comunale**  
*F.to : D.ssa Rosetta Cefalà*

---

### **Relazione di pubblicazione**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 10 GIU. 2016

**Il Segretario Comunale**  
*F.to : D.ssa Rosetta Cefalà*

---

### **DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 10 GIU. 2016

**Il Segretario Comunale**  
*F.to : D.ssa Rosetta Cefalà*

---

*E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.*

**Curinga,** 10 GIU. 2016

**Il Segretario Comunale**  
*D.ssa Rosetta Cefalà*